



Roma, 31 maggio 2024
Prot. n. 00719

Segreteria Federale
Circolare n. **32/2024**

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**
- **GIUDICI DI GARA**

Loro indirizzi

OGGETTO: D. Lgs. n. 39/2021 – prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati – documenti a supporto delle società affiliate

Si fa seguito alla circolare federale n. 69 del 31 agosto u.s. per comunicare che la Federazione ha predisposto, a supporto delle società affiliate come *facsimile*, la documentazione allegata in adempimento a quanto previsto dal suddetto decreto. Le società che lo ritengano utile, potranno adottare i suddetti modelli, eventualmente modificarli o predisporne in propria autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Si ricorda che:

- entro il 1° luglio p.v. le affiliate hanno l'obbligo di nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- entro il 31 agosto p.v. le affiliate hanno l'obbligo di adottare il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva

La documentazione comprende, a supporto delle società affiliate, i seguenti *facsimile*:

- Modello organizzativo e di controllo
- Codice di condotta
- Verbale del Consiglio Direttivo di approvazione del modello e del codice
- Verbale del Consiglio Direttivo di nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Inoltre, si allega il Regolamento Federale Safeguarding e si comunica che è stata predisposta sul sito internet federale (<https://www.fitarco.it/safeguarding-policy/affiliate.html>) una apposita sezione nella quale è disponibile tutta la documentazione al riguardo.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Ivan Braida)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, redatto secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 16 d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dalla FITARCO, si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività della ASD/SSD _____ (di seguito solo 'Società'), indipendentemente dal ruolo svolto, al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente Modello e il Codice di condotta, saranno aggiornati con cadenza almeno quadriennale secondo le disposizioni del CONI, in specie delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* della FITARCO, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.

Il presente Modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi, violenze e dalle condotte discriminatorie redatto dalla FITARCO e adeguatamente reso pubblico nell'ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società) nonché comunicato al Safeguarding Officer della Federazione insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, della Società.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, discriminazione o violenza di genere per ragioni di etnia, religione, disabilità, convinzioni personali, età, orientamento sessuale sui Tesserati, specie se minori d'età.
2. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
3. Il presente documento costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i Tesserati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
 - a. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
 - b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c. la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d. l'individuazione e l'attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
 - e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di violenza, abuso, discriminazione e tutela dei segnalanti;

- f. l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FITARCO nell'ambito delle politiche di *Safeguarding* adottate;
- h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *Safeguarding* della Società.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
 - a) i tesserati FITARCO, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico, presso la Società;
 - b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
 - c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – Condotte rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento ogni condotta ostativa al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e nello specifico:
 - a. **l'abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b. **l'abuso fisico**: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c. la **molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d. **l'abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e. **l'omissione negligente di assistenza** (c.d. "neglect"), il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f. **l'incuria**: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g. **l'abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h. il **bullismo o cyberbullismo** (se condotto online): qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti volti a intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i. i **comportamenti discriminatori**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

j. **l'abuso dei mezzi di correzione**: la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

Art. 4 – Principi

1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
 - a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
 - b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, rispetto, impegno, e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- e) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- f) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- g) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- h) in caso di atleti minorenni, ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- i) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- j) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 5 – Tutela dei minori

1. La Società, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo della Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FITARCO.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

2.1. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell'ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società, del nominativo e dei contatti).

2.2. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

2.3. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.

2.4. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata dal Consiglio Direttivo ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FITARCO. La Società provvede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi.

3. Il Responsabile è tenuto a:

- a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) recepire le indicazioni della FITARCO e del Safeguarding Officer Federale e fornire elementi utili per l'aggiornamento del Modello organizzativo e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche della Società;

Art. 7 - Doveri di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer Federale attraverso lo strumento (telematico, di posta certificata o altro) che sarà indicato e messo a disposizione dalla FITARCO e debitamente pubblicizzato dalla stessa e da ogni Società.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società di appartenenza.

Art. 8 - Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. 1) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di

materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento e il codice di condotta, e ogni eventuale aggiornamento, deve essere pubblicato sul sito internet della Società o altro canale telematico, se nella sua disponibilità, affisso presso la sede della stessa e portato a conoscenza di tutti i tesserati e i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli organi preposti del CONI e dalla FITARCO.
2. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FITARCO, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.
3. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo della Società, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

NORME DI CONDOTTA GENERALI

I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della Società non devono:

- discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- agire in modi che possano essere abusivi;
- stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale e di organizzazione delle attività sportive;
- comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri;
- invitare a momenti conviviali non istituzionali o non legati a eventi particolari (ed es. fine corso, esami e raggiungimento di risultati agonistici) atleti minorenni, senza assenso o preventivo avviso dell'esercente la responsabilità genitoriale;

DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

I Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;

- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 6 del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI, DEI TECNICI E COMPONENTI DELLO STAFF

Gli allenatori, i dirigenti, i componenti dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica, sono responsabili della crescita dei giovani nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva.

A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a loro affidati.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di Condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

I Dirigenti sportivi, i Tecnici e i componenti dello staff devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza
- nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, specie se minori;
- evitare contatti fisici con i Tesserati che esulino dall'insegnamento della tecnica sportiva, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- impiegare le necessarie competenze professionali, se in possesso delle stesse, nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti di età minore loro affidati, agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;

- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- organizzare il lavoro, le gare, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili che devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 6 del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, situazioni, anche potenziali, che esponano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- non utilizzare un linguaggio volgare offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso dannoso della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto degli altri atleti e di ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla Società;
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

NORME DI CONDOTTA PER FAMIGLIE E ACCOMPAGNATORI

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di praticare attività sportiva e divertirsi in totale sicurezza.

Tali soggetti si impegnano a:

- condividere e promuovere i valori e gli obiettivi della Società;
- partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani atleti;
- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri componenti dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- promuovere il fair play;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi atleta, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- dare risalto all'impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- consultare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla Società per problematiche inerenti alla sicurezza e al benessere del proprio figlio nei rapporti con l'allenatore e/o con un altro giovane atleta;

NORME PER TRASFERTE, SPOSTAMENTI E LOGISTICA

Gli atleti che partecipano alle attività organizzate o partecipate dalla Società e i loro familiari comprendono e concordano che:

- gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti, dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza o lo svolgimento dell'attività e fino a quando non fanno ritorno al punto d'incontro concordato per il termine della trasferta o dell'attività;
- nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché le Norme di comportamento e le disposizioni interne;
- gli atleti devono sempre seguire diligentemente le istruzioni e le regole impartite loro dagli adulti accompagnatori e seguire i loro consigli;
- gli atleti non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni trasferta e/o attività. Per ogni necessità e in ogni momento gli atleti devono fare riferimento all'allenatore e ai dirigenti;
- in caso di trasferta di più giorni viene comunicata alle famiglie, in anticipo ed in maniera dettagliata, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze. La relativa rooming list sarà comunicata agli atleti all'arrivo presso la struttura e potrà subire eventuali variazioni soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;
- le famiglie riceveranno un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa il luogo e lo svolgimento delle gare, attività ed eventi;

NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

- organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi;
- essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
- consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;

- astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore che esulino dalle attività sportive;
- comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante social network;
- garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
- comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
- incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
- incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

SEGNALI DI DISAGIO E MALESSERE DEI MINORI

Sono considerati indicatori di disagio e malessere:

- cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
- disturbi dell'alimentazione;
- segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l'attività sportiva e di allenamento;
- diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
- trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non costituisce da sé prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza e adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.

VISITATORI E SPETTATORI

La Società si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedano il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.

Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.

La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con oggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

La Società quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, è tenuta a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

COMPORTEMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti i Tesserati devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri, al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società.

In caso di minori coinvolti è opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all'esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell'abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società è tenuto ad osservare riservatezza assoluta.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL _____

Il giorno _____ alle ore _____ si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ASD _____ presso la sede legale sita in _____ via _____ per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del 'Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva' della ASD _____;
2. Approvazione del 'Codice di condotta per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione' della ASD _____;
3. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig./Sig.ra _____, il quale verificata la presenza dei consiglieri:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____;

Dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti chiama a fungere da Segretario il Sig./Sig.ra _____ che accetta.

Si passa alla disamina dell'ordine del giorno.

Il Presidente della Società Sportiva apre la riunione e introduce la necessità di mettere in atto quanto previsto dalle Linee Guida federali in tema di tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11.04.2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, condizioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, spiegando l'importanza di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i partecipanti, in particolare i minori e gli adulti vulnerabili. In riferimento al 1 punto viene presentato il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della ASD _____, il quale è stato predisposto e sviluppato al fine di definire i protocolli, le politiche e le procedure per prevenire e rispondere agli abusi e alle violazioni della normativa e dei Principi Fondamentali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI, in osservanza di quanto disposto dalla Giunta Nazionale del CONI che ha istituito detto organismo per le c.d. Politiche di *Safeguarding*, condiviso con i membri del consiglio direttivo, personale, atleti e professionisti del settore, da approvare entro il 31 agosto 2024; Il Modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della ASD _____, indipendente dal ruolo svolto. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*. L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati. Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere adeguatamente reso pubblico nell'ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri

canali telematici, se nella disponibilità della Società, del nominativo e dei contatti) nonché comunicato al Safeguarding Officer della FITARCO.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della FITARCO.

Il Presidente ha quindi chiesto ai partecipanti se ci fossero ulteriori osservazioni o domande prima di procedere con l'approvazione formale del Modello.

Non essendoci ulteriori commenti, è stato deciso di procedere con la votazione.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti;

Di conseguenza, il Presidente dichiara approvato il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della ASD _____.

In riferimento al 2 punto viene presentato il Codice di condotta per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, predisposto coinvolgendo i membri del consiglio direttivo, personale e atleti sulla base delle migliori pratiche e delle linee guida nazionali o internazionali, da approvare entro il 31 agosto 2024.

Dopo una discussione approfondita, durante la quale sono state sollevate domande e osservazioni, il Codice di condotta viene ritenuto completo, chiaro e conforme agli obiettivi e ai valori della società sportiva.

Il Presidente ha quindi chiesto ai partecipanti se ci fossero ulteriori osservazioni o domande prima di procedere con l'approvazione formale del Codice di condotta.

Non essendoci ulteriori commenti, è stato deciso di procedere con la votazione.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti;

Di conseguenza, il Presidente dichiara approvato il Codice di condotta per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, della ASD _____.

Il verbale della riunione, insieme al Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva approvato e al Codice di condotta per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione approvati, sarà documentato e archiviato per riferimento futuro.

Non essendoci altro da discutere, il Consiglio chiude i lavori alle ore ____:_____

Firmato:

Presidente della ASD

Membro del Consiglio Direttivo o Persona Autorizzata

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL _____

Il giorno _____ alle ore _____ si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ASD _____ presso la sede legale sita in _____ via _____ per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento incarico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD _____
2. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig./Sig.ra _____, il quale verificata la presenza dei consiglieri:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____;

Dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti chiama a fungere da Segretario il Sig./Sig.ra _____ che accetta.

Si passa alla disamina dell'ordine del giorno.

1. Conferimento incarico del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD _____
2. Varie ed eventuali

In riferimento al 1 punto Il Presidente della Società Sportiva apre la riunione, spiegando l'importanza della figura del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della ASD _____, e della sua necessaria nomina secondo quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni del CONI e della FITARCO.

Ricorda che la scelta deve avvenire nei confronti di persone di comprovata moralità e competenza avente i seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi né essere stato sottoposto a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Che il sig. ../dott.... la sig.ra...../dott.ssa..... si è reso/a disponibile a ricoprire tale ruolo e ha prodotto il certificato del casellario giudiziale da cui si evince l'assenza di condanne e procedimenti penali e/o ha sottoscritto dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra e della consapevolezza che la carica viene rivestita a titolo gratuito.

Il consiglio ritenendo sussistenti, in capo al.... / alla....i requisiti richiesti per la nomina di Responsabile Safeguarding, nomina il sig. ../dott.... la sig.ra...../dott.ssa..... Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile sarà tenuto a consegnare il certificato del casellario giudiziale aggiornato ad ogni scadenza di nomina ed eventuale rinnovo e/o ha sottoscritto dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti per la sua nomina sopra citati.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti;

**Di conseguenza, il Presidente dichiara che il sig. /la sig.ra _____ è nominato/a
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dal ____/____/2024 al ____/____/____**

La nomina del responsabile sarà adeguatamente resa pubblica nell'ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società, del nominativo e dei contatti) nonché comunicata al Safeguarding Officer della FITARCO.

Non essendoci altro da discutere, il Consiglio chiude i lavori alle ore ____:____

Firmato:

Presidente della ASD

Membro del Consiglio Direttivo o Persona Autorizzata



**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI,
VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI
(REGOLAMENTO SAFEGUARDING)**

INDICE

ART. 1 FINALITÀ	1
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA	2
ART. 4 COMPORTAMENTI RILEVANTI	3
ART. 5 BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI DA TENERE	5
ART. 6 NATURA DELLE DISPOSIZIONI	5
ART. 7 CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY	5
ART. 8 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI	6
ART. 9 RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING	6
ART. 10 FUNZIONI E FACOLTÀ DEL SAFEGUARDING OFFICER	7
ART. 11 SANZIONI	8

**ART. 1
FINALITÀ**

1. La Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (di seguito anche solo "FITARCO"), in linea con gli indirizzi dell'International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico, afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, adottare misure idonee a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere, identità di genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali, prestazioni sportive ovvero per le ragioni di cui al d. lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui Tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati FITARCO, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della FITARCO.



3. A tal fine, il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d. lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui Tesserati, specie se minori d'età e, in particolare, le funzioni del Safeguarding Officer.
4. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding e ha competenza esclusivamente per la prevenzione (del rischio) di abusi futuri nonché, limitatamente all'adozione di misure di quick response, per la rimozione di pericoli e abusi presenti. La competenza per la repressione delle condotte illecite spetta agli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d. lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, in particolare con la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023 e atti conseguenti. È altresì predisposto in conformità il modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding).

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati FITARCO, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 4, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese (ma l'elenco non è esaustivo):
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non.

ART. 3 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno



quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.

3. Ai sensi dell’art. 16 comma 4 del d. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società Sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono adeguatamente resi pubblici nell’ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società) e comunicati al responsabile di cui al successivo art. 9.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d. lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 9.

ART. 4 COMPORTAMENTI RILEVANTI

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) l’omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori;
 - j) l’abuso dei mezzi di correzione.
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva)



un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriato o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti volti a intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- j) Per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti



della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

ART. 5 BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI DA TENERE

I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti prescrizioni:

- a) riservare ad ogni Tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART. 6 NATURA DELLE DISPOSIZIONI

Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono considerate illecite disciplinari ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva FITARCO, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

ART. 7 CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli Organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della



FITARCO. Gli Organi Territoriali della Federazione (Comitati Regionali, Provinciali/Delegazioni, Società e Associazioni Sportive affiliate), devono garantire la massima diffusione del Regolamento attraverso i loro siti internet, pagina Facebook o altro canale.

ART. 8

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio resa pubblica nell'ambito della Società (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione su sito internet o altri canali telematici, se nella disponibilità della Società) nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding, di cui al successivo art. 9.

ART. 9

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 2, è costituito presso la FITARCO il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:
 - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
 - e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
 - f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
 - g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Officer:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché



dei codici di condotta di cui al precedente art. 3, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 8, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza;

- b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 2;
- c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

4. Il Safeguarding Officer dura in carica quattro anni e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa.

ART. 10

FUNZIONI E FACOLTÀ DEL SAFEGUARDING OFFICER

1. Il Safeguarding Officer riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 4 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 5, assumendo le conseguenti iniziative.
2. Il Safeguarding Officer ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:
 - a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato qualora lo ritenga utile ai fini del procedimento;
 - b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a Dirigenti e Tecnici Federali;
 - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni Tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
 - d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza della Segreteria Federale;
 - e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.
3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Officer ha facoltà di:
 - a) formulare rapide raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli Affiliati e/o Tesserati;
 - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
 - c) individuare misure nonché promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.



4. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Federale per l'adozione. L'inosservanza delle raccomandazioni, se adottate dal Consiglio, costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.
5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Officer informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.
6. Il Safeguarding Officer redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

ART. 11 SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 8 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 3 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società Sportiva affiliata.

* * *